



COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 31/12/2020

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ALIQUOTE 2021

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti trenta convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, presso in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 27/2020 il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. DEALBERTO Alessandro - Assessore	Sì
4. POLETTI Enrica - Assessore	Sì
5. RICOTTI Marco - Consigliere	Sì
6. RICOTTI Nathalie - Consigliere	Sì
7. OSTI MAURO - Consigliere	Sì
8. FRIGIOLINI Mara - Consigliere	No
9. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
10. CRAVANZOLA Luca - Consigliere	No
11. ASTORI Elisa - Consigliere	Sì
12. PIZZORNO Michele - Consigliere	Sì
13. MOLINO Marco - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

RILEVATO che il tributo entrato in vigore nel 2020, denominato imposta municipale propria (IMU), si configura come un'imposta simile ma innovativa rispetto alla precedente imposta municipale propria (IMU) qualificata come componente dell'imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali è fissato al 31 dicembre;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i commi 748-755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che testualmente recitano:

“748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

*750. L'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per **gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per **gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono **aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)** di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. **I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma**, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;*

VISTO l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 che afferma: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

VISTO l'art. 1 comma 756 della Legge n. 160/2019 che afferma: “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque

giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”.

VISTO l'art. 1 comma 757 della Legge n. 160/2019 che afferma: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

RILEVATO che il decreto di cui al sopra citato comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 non risulta ad oggi ancora emanato e dunque, come affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, *“la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 22.05.2020 con la quale, oltre a confermare per l'anno 2021 la detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura pari ad € 200,00, si approvavano le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- aliquota dello 0,50% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con detrazione di € 200,00);
- aliquota dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993;
- aliquota dello 0,25% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,00% per i terreni agricoli;
- aliquota dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota dell'1,06% per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977 (con detrazione di € 200,00);
- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;
- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi a tutti gli immobili soggetti ad imposta diversi dai precedenti;

VISTA altresì la deliberazione di C.C. n. 10 del 22.05.2020 con la quale si approvava il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

VALUTATO che al fine di preservare gli equilibri di bilancio risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2021 delle seguenti aliquote IMU:

- aliquota dello 0,50% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con detrazione di € 200,00);
- aliquota dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993;
- aliquota dello 0,25% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,00% per i terreni agricoli;
- aliquota dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota dell'1,06% per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977 (con detrazione di € 200,00);
- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;
- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi a tutti gli immobili soggetti ad imposta diversi dai precedenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) relative alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la Legge del 27-12-2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022." pubblicata sulla (GU n. 304 del 30.12.2019 Suppl. Ordinario n. 45);

PROPONE

1. di confermare per l'esercizio 2021 per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

- aliquota dello 0,50% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con detrazione di € 200,00);
- aliquota dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993;
- aliquota dello 0,25% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,00% per i terreni agricoli;
- aliquota dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

- D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota dell'1,06% per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977 (con detrazione di € 200,00);
 - aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;
 - aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi a tutti gli immobili soggetti ad imposta diversi dai precedenti;

2. di confermare per l'anno 2021 la detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata ed è conservata agli atti, per cui si rinvia ad essa per gli interventi integrali, di seguito brevemente riassunti.

Udita la proposta illustrata dal Sindaco che conferma le aliquote dello scorso anno.

Il consigliere Pizzorno intervenendo manifesta contrarietà all'applicazione di questa tariffa nella misura massima per le abitazioni di pregio e chiede, come aiuto simbolico a chi è in crisi a causa del covid, un abbassamento sia pur minimo dell'aliquota vigente, utilizzando una parte del contributo derivante dalla fusione;

Il Sindaco ricorda che l'IMU è una scelta collegata a precedenti valutazioni già condivise ed è una misura di carattere strutturale fondamentale per garantire i servizi comunali; evidenzia poi che tutte le altre tariffe, ad esempio quelle scolastiche, sono tra le più basse della Valsesia e non solo; per aiutare le categorie più colpite dal covid sono state messe in campo molte iniziative nel corso dell'anno ed altre se ne stanno studiando.

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 9, contrari 2 (Astori, Pizzorno) astenuti 0, palesemente espressi:

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo nei termini di legge;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli 9, contrari 2 (Astori, Pizzorno) astenuti 0, palesemente espressi:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato digitalmente BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale
Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella
